

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	62
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	68
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00199</i> ) .....	67
ALLEGATO 3 ( <i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i> ) .....	70

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

##### La seduta comincia alle 15.30.

##### Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto delle richieste formulate in tal senso e acquisiti gli orientamenti dei relatori, propone alla Commissione di concludere l'esame in sede consultiva delle proposte di legge all'ordine del giorno già nella seduta odierna anziché nella seduta di domani,

come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 3 agosto.

La Commissione concorda.

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.**

**Nuovo testo C. 3666 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver introdotto l'esame della proposta di

legge, dà la parola alla relatrice, on. Casellato.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, rileva che il testo consta di cinque articoli e, come indicato nell'articolo 1, intende assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta.

Segnala che, con tale finalità, l'articolo 1-*bis* reca una delega al Governo per l'adozione di un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, e composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli inve-

stimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Al Comitato, che opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici ed esperti della materia, la norma attribuisce una molteplicità di compiti, tra i quali ricorda, in particolare, la definizione annuale di linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'individuazione di obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché la definizione della programmazione annuale delle attività di formazione.

L'articolo 3, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dispone che il Comitato promuova l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi. La disposizione prevede altresì che gli enti locali abbiano la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti privati.

Segnala, altresì, che l'articolo 3-*bis* disciplina in primo luogo i contenuti delle iniziative scolastiche del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, da definire in accordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedendo, in particolare, che i due organismi sviluppino linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti e individuino modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando

percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie *on line*. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, la norma dispone che il Comitato, con il diretto coinvolgimento degli altri ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale, provveda allo sviluppo di linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari e rivolte prioritariamente ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, prevedendone la successiva estensione all'intera popolazione; la disposizione prevede, altresì, che il Comitato favorisca il confronto tra i soggetti attivi in tale materia, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento assume rilievo rispetto alle competenze della XI Commissione specialmente in relazione alle iniziative volte a promuovere l'educazione in materia previdenziale. A tale riguardo, ritiene che possa senz'altro ritenersi utile un rafforzamento delle iniziative volte a promuovere una maggior conoscenza in materia pensionistica, anche in considerazione della circostanza che sempre più l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali sarà legata allo sviluppo del secondo pilastro previdenziale. Nel condividere, quindi, l'obiettivo di un miglioramento delle conoscenze di base in materia, potrebbe, a suo avviso, segnalarsi l'opportunità di prevedere che del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale faccia parte anche un componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, essendo allo stato prevista solo la presenza di un componente designato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nella medesima ottica, ritiene che potrebbe essere opportuno valutare la par-

tecipazione al comitato della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni (MEFOP) Spa, che ha già promosso iniziative per contribuire alla crescita di una « coscienza previdenziale » specialmente nelle generazioni più giovani.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nei termini che ha indicato, valutando anche ulteriori elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condividendo l'opportunità, espressa dalla relattrice, di integrare la composizione del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, esprime l'auspicio che il provvedimento sia utile a diffondere la formazione sui temi previdenziali soprattutto tra i giovani, al fine di assicurare loro anche in futuro assegni pensionistici dignitosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relattrice a formulare la sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relattrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relattrice (*vedi allegato 1*).

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Nuovo testo C. 2305 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver introdotto l'esame della proposta di legge, dà la parola al relatore, on. Miccoli.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di quindici articoli e, come enunciato dall'articolo 1, ha l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca la definizione e la classificazione delle ciclovie, ovvero gli itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, a cui è rinviata, tra l'altro, l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicalitalia. Il successivo articolo 4 prevede che quest'ultima sia costituita dalle ciclovie di interesse nazionale e rappresenti la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile trans-europea «EuroVelo». Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicalitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

Osserva che l'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumen-

tali disponibili. La norma assegna alla Direzione generale molteplici funzioni, tra le quali ricorda, in particolare, la predisposizione dello schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti; la cura dell'attuazione degli interventi in esso previsti e dei profili di competenza statale della Rete ciclabile nazionale Bicalitalia; la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica; la predisposizione, in collaborazione con ISTAT, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale relativa ai ciclisti; la predisposizione e l'aggiornamento di una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete ciclabile nazionale Bicalitalia; l'individuazione degli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta; la promozione di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta; la promozione dell'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, anche mediante apposite iniziative di formazione organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo in materia di circolazione stradale e di infrastrutture di trasporto, per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

Fa presente che il successivo articolo 6, nel prevedere la predisposizione da parte di ciascuna regione di Piani regionali della mobilità ciclistica, consente alle regioni medesime di provvedere allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal provvedimento in esame attraverso l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica. Anche in questo caso, la norma prevede che si faccia fronte all'istituzione dell'ufficio nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala che, sulla base dell'articolo 7, i comuni e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani comunali della mobilità ciclistica o Bicipan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità

sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. In particolare, segnala che i piani sono chiamati a definire le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

L'articolo 8 reca disposizioni riguardanti, in particolare, le città metropolitane e le province, che, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica – che le Province possono costituire sulla base della norma in esame –, si attivano per garantire un'idonea attuazione del provvedimento.

Rileva che l'articolo 9 dispone che i comuni prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio, la cui gestione può essere affidata ad aziende private, alle aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica, conformi alla normativa vigente. Gli articoli 10 e 10-bis, modificando il nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di connessione alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale Bicalitalia delle piste ciclabili adiacenti alle strade di nuova costruzione e di finalità della legislazione inerente la sicurezza stradale che, in base al provvedimento in esame, deve riguardare anche la mobilità sostenibile e perseguire la promozione dell'uso dei velocipedi.

Osserva che, sulla base dell'articolo 11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui

all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è destinato all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame e che alle medesime finalità, possono essere destinate anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. Il successivo articolo 11-bis dispone la ricostituzione e il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando a tal fine 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Come disposto dall'articolo 12, infine, all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento in esame possono concorrere anche proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché lasciti e donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Da ultimo, segnala che l'articolo 13 prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento.

Nel complesso, osserva che il provvedimento, che incide marginalmente sulle materie di competenza della Commissione, persegue finalità pienamente condivisibili, intendendo sostenere la realizzazione di forme di mobilità sostenibile sul piano ambientale da utilizzare tanto per finalità turistiche e ricreative quanto per le quotidiane attività di lavoro o di studio.

Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento. Si riserva, tuttavia, di valutare eventuali elementi che dovessero emergere dalla discussione in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00199).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 12 aprile, ha avuto luogo l'illustrazione della risoluzione e che, il successivo 26 maggio, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, cui hanno partecipato le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

Segnalato che, a seguito di un'interlocazione informale con il Governo, è stato elaborato un nuovo testo della risoluzione

(*vedi allegato 3*), chiede alla prima firmataria dell'atto di indirizzo se voglia illustrarne il contenuto.

Gessica ROSTELLATO (PD) osserva che, rispetto al testo originario, la nuova formulazione del dispositivo dell'atto di indirizzo rinvia ad un apposito tavolo di confronto tra le amministrazioni competenti e le parti sociali la definizione più puntuale delle misure da adottare a tutela dei lavoratori del comparto della pesca, che presentano in molti casi aspetti tecnici da approfondire, in particolare con riferimento alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro. Esprime, tuttavia, l'auspicio che possa trovare soluzione già a partire dall'anno 2017 la questione relativa all'introduzione di adeguati strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per il comparto ittico, allo scopo di evitare che, alla scadenza dei provvedimenti in atto relativi alla cassa integrazione in deroga, i lavoratori del settore si trovino privi di sostegno.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione, testé illustrato dalla deputata Rostellato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il nuovo testo della risoluzione 7-00948 Rostellato.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione 7-00948 Rostellato, che assume il numero 8-00199 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3666, recante disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, che, come indicato dall'articolo 1, intende assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta;

considerato che l'articolo 1-*bis* del provvedimento delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma;

osservato che il successivo articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, al quale è affidato, in particolare, il compito di stabilire

annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

ritenuto che, nel quadro delle iniziative volte a promuovere la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato assuma particolare rilievo lo sviluppo dell'educazione in materia previdenziale, anche in considerazione della circostanza che sempre più l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche sarà legata allo sviluppo del secondo pilastro pensionistico;

rilevato che, a tal fine, appare opportuno integrare la composizione del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da tenere adeguatamente in considerazione le peculiarità del risparmio previdenziale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo che di esso facciano parte anche due componenti designati, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2305, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in

relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché implementare e sviluppare l'attività turistica;

valutata favorevolmente l'articolazione a livello territoriale degli strumenti di pianificazione previsti dalla proposta di legge, che permette di tenere conto delle specificità delle diverse realtà locali;

espresso apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *h*), ai sensi della quale i Piani comunali della mobilità ciclistica sono chiamati a definire, tra l'altro, le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti tra casa e lavoro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.****NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

la pesca da sempre segna l'economia italiana e ne costituisce una risorsa e un'opportunità, presentando un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro Paese;

la crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico; negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento;

il quadro giuridico di riferimento per la pesca si inserisce nel più ampio contesto del diritto internazionale, della normativa nazionale e dell'Unione europea, oltre che della legislazione regionale;

la pesca è un settore prezioso che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un sistema, come quello della trasformazione del pesce, che fattura 2,2 miliardi di euro; in Italia, con 12 mila imbarcazioni, è presente circa il 14 per cento della flotta europea;

il settore, in modo peggiore di altri, è stato investito da numerosi fattori che ne causano tutt'oggi l'impoverimento: l'esplosione del costo del gasolio, l'impoverimento degli *stock* ittici, il mancato ammodernamento delle imbarcazioni, la pesca illegale, la competizione con prodotti importati di scarsa qualità e venduti a

basso costo, una politica europea che non tiene conto delle specificità del Mediterraneo, l'incapacità dimostrata dalle regioni nello spendere le risorse europee a sostegno del settore, uno scarso ricambio generazionale;

si tratta, dunque, di un settore a grave rischio di sopravvivenza, soprattutto perché le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti, che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo e in mare, e costi delle produzioni continuamente in crescita;

si rende quindi indispensabile l'elaborazione di un progetto generale che tenga conto delle necessità del comparto assicurandone la redditività e garantendo un livello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati nel settore in linea con quello riconosciuto a quelli impiegati in altre imprese ed attività;

il comparto della pesca è caratterizzato dalla mancanza di un efficace sistema di ammortizzatori sociali: il legislatore nazionale ha progressivamente assimilato, per alcune analogie ricorrenti, il settore della pesca marittima a quello agricolo, ribadendo, da ultimo, il concetto nel recente decreto legislativo n. 4 del 2012, che ha stabilito l'equiparazione tra l'imprenditore ittico e quello agricolo;

sussistono, tuttavia, disparità di trattamento tra il settore della pesca e

quello agricolo, in quanto nel comparto ittico manca un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali, da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, per crisi di mercato, per avversità meteorologiche o per circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché al fine di garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei pescherecci, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, alla cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro;

il decreto legislativo n. 148 del 2015, con cui il Governo ha inteso estendere ad una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali, non soddisfa la necessità delle imprese e dei lavoratori del settore della pesca professionale, in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi dall'applicazione di tale provvedimento;

il mondo datoriale della pesca, armatoriale e cooperativo, unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori della pesca condividono l'esigenza di dotare il settore di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali vi accede il comparto agricolo (Cisao); proprio a tal fine, inoltre, le parti sottoscrittrici di due dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e AGCI-AGRITAL, Confcooperative-Federcoopescas e Legacoop-Legapesca, per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e Federpesca, per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima) hanno già condiviso nei citati contratti collettivi

di lavoro un intento comune per sollecitare l'introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali;

un nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi anche sulle condizioni di sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia della vita umana in mare: infatti, molte volte si eviterebbe di dover forzatamente avventurarsi per mare anche in presenza di condizioni meteorologiche proibitive, come purtroppo oggi avviene, per la necessità di realizzare comunque un minimo reddito in presenza del divieto normativo di recuperare le giornate perse per maltempo;

infine, anche se indirettamente, verrebbero favorite le possibilità di una maggiore articolazione delle politiche di gestione delle attività che incidono sulle risorse marine, tutelandone i relativi stock ittici, in linea con le regolamentazioni dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca;

secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) « la pesca è uno dei mestieri più pericolosi e usuranti: in questo settore il rischio di infortunio è 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'UE »;

il settore annualmente conferma la sua rischiosità, soprattutto a causa dei naufragi che mettono a repentaglio la vita dell'intero equipaggio: nell'ultimo rapporto annuale dell'INAIL si legge che nella pesca sono avvenuti circa 1.000 infortuni, per il 98,6 per cento a bordo delle navi, e gli infortuni mortali sono stati 5, mentre si registrano soltanto 56 domande accolte di riconoscimento di malattie professionali;

sulle barche da pesca e in generale sui pescherecci, vi è un'alta percentuale di rischio di scivolare o di cadere anche fuori bordo. Guardando alle condizioni climatiche, è ben noto come i pescatori si trovino spesso a lavorare in condizioni di freddo e in ambienti umidi, siano soggetti per ore a rumori incessanti dovuti alle macchine del motore (soprattutto delle

piccole imbarcazioni) e siano sottoposti a orari di lavoro notturno e, quindi, a *stress* psicofisico;

svolgere, quindi, attività lavorative in condizioni di questo tipo può comportare un abbassamento delle difese immunitarie oltre che disagi di tipo psicologico;

i provvedimenti ai quali far riferimento per la normativa sulla sicurezza sul lavoro per i pescatori e, in generale, nel settore ittico sono essenzialmente tre: il decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; il decreto legislativo n. 272 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; il decreto legislativo n. 298 del 1999 recante attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;

a tali provvedimenti di carattere settoriale si affianca il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che con decreti, da emanare entro trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto predetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedesse a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra

con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

la prima stesura del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedeva l'emanaione di tali decreti di coordinamento entro dodici mesi e quindi entro il 15 maggio 2009, scadenza che fu poi posticipata, una prima volta, al 15 maggio 2010 dall'articolo 32, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, ed ulteriormente prorogata al 15 maggio 2011 dall'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

a tutt'oggi, i decreti di coordinamento non risultano ancora emanati;

esistono inoltre differenze tra gli stessi lavoratori del settore della pesca, ad esempio in termini di riconoscimento della malattia professionale;

prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, i lavoratori della pesca erano assicurati presso due diversi istituti pubblici: l'INAIL assicurava i pescatori autonomi o riuniti in cooperativa, cioè quelli della cosiddetta « piccola pesca », mentre l'IPSEMA tutelava gli addetti della pesca in mare aperto o « grande pesca », ovvero gli equipaggi dei navigli da pesca marittima o per i quali sussiste l'obbligo della tenuta dei libri matricola e paga; dopo l'entrata in vigore di tale provvedimento, con la soppressione dell'IPSEMA tutti i lavoratori della pesca sono stati assicurati presso l'INAIL ma è stata mantenuta la suddivisione in due differenti settori;

per i pescatori precedentemente assicurati presso l'IPSEMA e per gli addetti alla « piccola pesca » appartenenti ad

aziende assicurate all'INAIL con posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla tabella dell'industria;

per i lavoratori della « piccola pesca » operanti in aziende assicurate all'INPS con codice statistico contributivo (CSC) e, quindi, assimilabili ai lavoratori agricoli assicurati dall'ex SCAU si applica la tabella dell'agricoltura;

vi è quindi una disparità di trattamento in considerazione della diversità delle due tabelle per numero e varietà di malattie e lavorazioni contenute;

in ogni caso, va sottolineato che nelle lavorazioni elencate nella tabella delle malattie professionali pochissime sono le voci specifiche per i lavori svolti a bordo di pescherecci (tre nella tabella dell'industria, nessuna nella tabella dell'agricoltura);

ferma restando l'esistenza di un sistema misto in tema di malattie da lavoro (malattie considerate nelle tabelle allegate ai provvedimenti legislativi tabellate e malattie non indicate in tali tabelle), è più facile il riconoscimento e l'indennizzo da parte dell'INAIL della malattie contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate nelle tabelle, perché per esse vige il criterio di « presunzione legale di origine », mentre per le malattie « non tabellate » il lavoratore deve dimostrare il nesso causale fra la patologia e il lavoro, con la necessità di avviare contenziosi legali per il riconoscimento della malattia professionale che comportano spese anche a carico dello Stato;

deve, inoltre, considerarsi che le ultime sentenze emanate stanno via via riconoscendo le malattie professionali « non tabellate » che vengono rivendicate dai lavoratori;

rilevato quindi che quello della pesca è un settore la cui normativa è da tempo deficitaria, troppo lontana dall'eterogeneità che caratterizza le varie tipologie di imprese operanti nel comparto e che

da oltre dieci anni attende un adeguamento,

impegna il Governo:

ad istituire un tavolo di confronto tra le amministrazioni competenti e le parti sociali, al fine di:

a) introdurre, a decorrere dall'anno 2017, adeguati strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per il comparto ittico;

b) adottare i decreti ministeriali, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 recanti le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le attività che si svolgono a terra e la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi;

c) valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere, nell'ambito di una revisione complessiva del sistema pensionistico, l'inserimento nell'elenco delle lavorazioni definite « usuranti », di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, anche di quelle esplicitate dal personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

d) valutare l'opportunità di rivedere le previsioni di inquadramento assicurativo dei dipendenti della pesca, attualmente suddivise tra industria e agricoltura, al fine di riunire il settore in un unico inquadramento.

**(8-00199)** « Rostellato, Venittelli, Oliverio, Crivellari, Gnechi, Di Salvo, Arlotti, Giacobbe, Miccoli, Rotta, Boccuzzi, Gribaudo, Casellato, Baruffi, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Paris, Mognato, Romanini, Marco Di Maio, Galperti, Iori, Lattuca, Iacono, Crimì, Capodicasa, Ragosta, Basso, Morretto, Manfredi, Bossa, Currò ».